

N. 00719/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01867/2002 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1867 del 2002, proposto da:
Galli Tiziana e Galli Luigi - Attrezzature Gama di Galli Dario e Macchi Mario S.n.c., rappresentate e difese dall'avv. Giancarlo Turri, con domicilio eletto presso l'avv. Karin Vercellino in Milano, Corso Magenta, 32;

contro

Comune di Carnago e Regione Lombardia, entrambi non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

della deliberazione di Consiglio Comunale 4.4.2000 n. 19 di adozione della variante generale al piano regolatore generale, della deliberazione di Consiglio Comunale 29.11.2000 n. 40 relativa alle controdeduzioni alle osservazioni alla variante del piano regolatore generale, della deliberazione di Giunta Regionale del 21.12.2001 n. VII/7597 relativa alle proposte di modifiche d'ufficio del piano regolatore generale; della

deliberazione di Consiglio Comunale 7.2.2002 n. 3 di accoglimento delle proposte di modifica d'ufficio della variante generale del piano regolatore generale di cui alla delibera della Giunta Regionale 21.12.2001 n. 7/7587, nonché di ogni altro atto preordinato, consequenziale e connesso ancorché non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 marzo 2013 il dott. Giovanni Zucchini e udito il difensore delle parti ricorrenti, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La signora Galli e la società Attrezzature GAMA S.n.c. (d'ora innanzi, per brevità, anche solo "ricorrenti" oppure "esponenti"), sono proprietari di terreni in Comune di Carnago (VA), identificati rispettivamente al catasto al foglio 7 mappale 1643 ed al foglio 7 mappale 3490.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 1999 era adottata una variante generale al PRG (Piano Regolatore Generale), che non era però oggetto di definitiva approvazione.

Con ulteriore deliberazione consiliare n. 19 del 2000 era adottata una nuova variante generale, che era oggetto di una proposta di modifica d'ufficio da parte della Regione Lombardia, proposta che era accolta integralmente dal Comune con deliberazione del Consiglio n. 3/2002.

Contro i suindicati atti comunali e regionali di definitiva approvazione della variante generale era proposto il presente ricorso, per i motivi che possono così essere sintetizzati:

1) violazione e falsa applicazione dell'art. 9 della legge regionale 15.1.2001 n. 1, dell'art. 3 della legge 241/1990, eccesso di potere per difetto di motivazione, violazione del principio del giusto procedimento, eccesso di potere per illogicità ed irragionevolezza manifeste;

2) violazione dell'art. 3 della legge 241/1990, eccesso di potere per insufficienza della motivazione, illogicità, irragionevolezza ed illogicità manifeste, violazione del principio di proporzionalità.

Nessuna delle Amministrazioni intimata si costituiva in giudizio.

Alla pubblica udienza del 7.3.2013, la causa era trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Nel primo motivo di ricorso, gli esponenti lamentano la presunta violazione dell'art. 9 della legge della Regione Lombardia n. 1/2001 (vigente all'epoca dei fatti, oggi abrogata per effetto dell'art. 104 della legge regionale n. 12/2005), il quale (comma 4°), stabiliva che le innovazioni introdotte dalla stessa legge 1/2001 potevano trovare applicazione ai piani regolatori generali ed alle relative varianti adottate alla data di entrata in vigore della legge (20 gennaio 2001, cfr. art. 11 della LR n. 1/2001).

La norma sopra indicata attribuiva ai comuni la mera facoltà di applicare le novità legislative alle varianti adottate (così, testualmente, il quarto comma del citato art. 9: <<...il comune può procedere all'adeguamento sulla base delle disposizioni di cui alla presente legge oppure concludere il procedimento sulla base della previgente normativa>>).

Gli esponenti non contestano il carattere facoltativo dell'applicazione della legge regionale 1/2001, tuttavia la scelta comunale di concludere il procedimento di variante sulla base della pregressa disciplina viene censurato per un presunto difetto di motivazione e di istruttoria.

Il motivo è infondato.

Sul punto il Collegio non può che richiamare la copiosa e costante giurisprudenza amministrativa sull'ampia discrezionalità riconosciuta agli enti locali in materia di pianificazione urbanistica (come meglio sarà ricordato in sede di esame del successivo motivo n. 2), non suscettibile di censura se non in caso di manifesta illogicità o irrazionalità.

Nel caso di specie, la scelta del Comune di Carnago di concludere il procedimento di variante sulla base della normativa vigente all'atto di inizio del procedimento stesso non pare necessitare di particolare motivazione, che sarebbe stata semmai necessaria qualora l'Amministrazione avesse invece deciso di optare per l'applicazione al procedimento già *in itinere* delle novità normative introdotte dalla legge regionale 1/2001.

Si aggiunga ancora che la Regione Lombardia, che pure aveva proposto una serie di modifiche d'ufficio alla variante adottata (cfr. doc. 3 dei ricorrenti), nulla ha osservato in merito alla decisione comunale di non applicare la già citata legge regionale 1/2001, il che pare confermare la legittimità della scelta comunale contestata dagli esponenti.

Si conferma, di conseguenza, il rigetto del primo mezzo di gravame.

2. Con il secondo motivo, è censurata la determinazione comunale di piano che attribuisce a parte dei terreni dei ricorrenti la destinazione SR1 (attrezzature ed aree vincolate all'uso pubblico), in luogo della precedente destinazione D2 (produttiva di progetto, vale a dire di espansione produttiva, cfr. il doc. 5 dei ricorrenti).

Gli esponenti avevano presentato osservazioni alla variante adottata con delibera consiliare n. 19/2000, chiedendo l'estensione alla zona D2 della destinazione D1 (produttiva esistente), in vista di eventuale espansione dell'attività produttiva (cfr. la copia delle osservazioni in data 4.7.2000, doc. 8 dei ricorrenti).

L'Amministrazione di Carnago respingeva le osservazioni, confermando la destinazione SR1 prevista dal piano adottato ed escludendo l'estensione ai terreni degli esponenti della richiesta destinazione D1 (cfr. doc. 12 dei ricorrenti, copia delle controdeduzioni del Comune).

La scelta comunale di non accoglimento delle osservazioni sfugge però alle censure di difetto di motivazione e di eccesso di potere svolte nel secondo mezzo.

Sul punto, occorre in primo luogo rilevare come le osservazioni dei privati agli strumenti urbanistici generali costituiscono un mero apporto collaborativo, per cui deve escludersi in caso di mancato accoglimento delle medesime un onere di puntuale e specifica motivazione in capo all'Amministrazione (cfr. da ultimo, fra le tante, Consiglio di Stato, sez. IV, 12.2.2013, n. 845, con la giurisprudenza ivi richiamata e sez. VI, 20.6.2012, n. 3571).

Inoltre, deve richiamarsi l'indirizzo giurisprudenziale, largamente diffuso e ribadito di recente in importanti arresti del Giudice Amministrativo d'appello, sull'ampia discrezionalità di cui godono i Comuni nell'esercizio della potestà di pianificazione urbanistica, nei confronti della quale i privati possono godere di aspettative qualificate soltanto in un numero limitato di casi, peraltro insussistenti nella presente fattispecie (cfr., fra le tante, la fondamentale sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, 10.5.2012, n. 2710, richiamata e confermata dalla successiva sentenza della stessa Sezione IV, 28.11.2012, n. 6040; Consiglio di Stato, sez. IV, 28.12.2012, n. 6703 e 21.12.2012, n. 6656; oltre che, fra le decisioni di primo grado, TAR Lombardia, Milano, sez. II, 26.2.2013, n. 532 e 8.2.2012, n. 437, unitamente a TAR Basilicata, 16.12.2011, n. 602).

Nel caso di specie, il Comune ha giustificato il rifiuto della destinazione

produttiva D1, preferendo invece quella per servizi ed attrezzature pubbliche SR1, richiamando la necessità di non aumentare ulteriormente la capacità insediativa dell'area produttiva, posta a ridosso di una zona residenziale, creando in tal modo anche una sorta di "filtro" fra le due aree (cfr. ancora il doc. 12 dei ricorrenti).

La scelta di evitare l'eccessiva dilatazione della zona produttiva, attraverso la creazione di una sorta di striscia di cuscinetto, non appare di per sé illogica o irragionevole, né appare in contrasto con le finalità della pianificazione risultanti dalla relazione illustrativa alla variante del 2000, di cui è causa (cfr. la copia della relazione, doc. 11 dei ricorrenti ed in particolare la pag. 26, nella quale si esclude la necessità di prevedere ulteriori aree per nuovi insediamenti produttivi).

Ciò premesso, le pur minuziose contestazioni contenute in ricorso in ordine alla determinazione comunale finiscono per attenersi non alla legittimità dell'azione amministrativa di pianificazione, quanto al merito dell'azione amministrativa stessa.

Si conferma, pertanto, il rigetto dell'intero gravame.

3. Non occorre provvedere sulle spese, non essendosi costituite in giudizio le parti intime.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla sulle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2013 con l'intervento dei magistrati:

Angelo De Zotti, Presidente

Giovanni Zucchini, Consigliere, Estensore

Concetta Plantamura, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/03/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)